



COMUNE DI MALVITO

Provincia di Cosenza

<http://www.comune.malvito.cs.it/>

PEC: protocollo.malvito@asmepec.it

L'Organo Straordinario di Liquidazione

*Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica,
del 14 ottobre 2025, ai sensi dell'art.252 del D.Lgs.267/2000*

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 11 del 7 aprile 2026

OGGETTO: Presa d'atto della determinazione n. 13 del 20.03.2026 del Responsabile del Servizio Finanziario relativa al fondo cassa iniziale della gestione OSL, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 378/1993 e degli artt. 254 e 255 del D.Lgs. 267/2000.

Nella Residenza Municipale, il giorno 7 del mese di aprile 2026, alle ore 11:00 circa

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Malvito (CS) n. 4 del 24 marzo 2025, Esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il Dissesto Finanziario;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2025, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, il Dott. Antonio Sacco è stato nominato Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 20 ottobre 2025 il citato D.P.R. è stato formalmente notificato all'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito O.S.L.) da parte dell'Ufficio Territoriale di Governo di Cosenza;
- il predetto Organo si è regolarmente insediato il 21 ottobre 2025, come da deliberazione n.1 del medesimo Organo di pari data;

VISTO:

- l'art. 255 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), relativo alla formazione della massa attiva e alla gestione dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- l'art. 254 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativo alla massa attiva e passiva degli enti in dissesto;
- l'art. 6, comma 2, lett. a), del D.P.R. 378/1993 relativo al fondo di cassa iniziale dell'OSL; la determinazione n. 13 del 20.03.2026 del Responsabile del Servizio Finanziario relativa al fondo cassa iniziale della gestione dell'O.S.L., come da Prospetto Analitico allegato al presente atto (Allegato A), contenente il dettaglio dei saldi di cassa e delle rettifiche sui residui attivi e passivi alla

data della dichiarazione di dissesto. Il prospetto allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE:

Detto fondo concorre alla formazione della massa attiva della gestione dell'O.S.L., come previsto dall'art. 255 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Risulta necessario prendere atto del suddetto fondo e procedere al trasferimento sul conto dedicato dell'O.S.L. per l'avvio della gestione finanziaria

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 13 del 20.03.2026, relativa alla quantificazione del fondo cassa iniziale dell'O.S.L. come da prospetto Analitico allegato al presente atto (Allegato A), parte integrante e sostanziale del provvedimento;

DI DARE ATTO CHE il fondo cassa iniziale della gestione dell'Organo Straordinario di Liquidazione è determinato in € 88.556,66;

DI DISPORRE il trasferimento delle somme alla gestione OS� su apposito conto dedicato, se non già effettuato;

TRASMETTERE la presente deliberazione a cura dei competenti uffici dell'Ente: al Responsabile del Servizio Finanziario; al Tesoriere dell'Ente; all'Organo di Revisione;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione a cura dei competenti uffici dell'Ente:

-all'albo pretorio online del Comune di Malvito (CS);


-sul sito istituzionale internet del Comune di Malvito (CS) nella sezione dedicata all'O.S.L.;

Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.4, c. 6, del D.P.R. 24/08/1993 n.378 e smi;

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Dott. Antonio Sacco

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Malvito (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.



Comune di Malvito

Provincia di Cosenza

Servizio Finanziario

Determinazione n° 13 del 20/03/2026

ALLEGATO A)

COPIA

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI CASSA INIZIALE DELLA GESTIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE (OSL) EX ART. 6, C. 2 LETT. A), DEL D.P.R. 378/93

L'anno duemilaventisei il giorno venti del mese di marzo alle ore 12:31

RICHIAMATI i Decreti Sindacali prot. n. 2859 del 09/07/2024 e n. 2984 del 15/07/2024 con i quali il Sindaco ha nominato il responsabile dell'area amministrativa, dell'area finanziaria-tributi e il responsabile supplente in caso di assenza o impedimento del titolare..

RICHIAMATO il Decreto sindacale prot. n. 198 del 15/01/2025 con il quale il Sindaco ha nominato il responsabile dell'area tecnica.

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

ADOPTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

F.to

SI RILASCIÀ:

- Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/Bis del D.Lgs n 267/2000;
- VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, c, 1, lettera a) punto 2 D.L. 78/2009.

Il Responsabile del servizio

F.to

Rag. Alessandro Amodio

UFFICIO FINANZIARIO

VISTA la Determinazione di cui sopra si appone:

- Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/Bis del D.Lgs. n 267/2000;
- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 sull'intervento in essa indicato:

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to

Rag. Alessandro Amodio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata:

- mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.
- nel sito informatico comunale (art. 32, comma 1. della legge 18 giugno 2009, n. 69)

L'addetto alla pubblicazione

N° Prot. _____ del _____

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del servizio

Rag. Alessandro Amodio

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Malvito (CS) N. 4 del 24 marzo 2025, Esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il Dissesto Finanziario;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2025, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, il Dott. Antonio Sacco è stato nominato Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente.
- in data 20 ottobre 2025 il citato D.P.R. è stato formalmente notificato all'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito O.S.L.);
- il Dott. Antonio Sacco si è ufficialmente insediato presso l'Ente con deliberazione nr 1 del 21 ottobre 2025

Richiamati:

- il comma 4, dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo il quale: "4. L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:
 - a) rilevazione della massa passiva;
 - b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
 - c) liquidazione e pagamento della massa passiva.";
- il comma 1, lett. a), dell'art. 5 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 secondo il quale: "1. L'organo straordinario di liquidazione ha le seguenti competenze:
 - a) definizione ed acquisizione del fondo cassa relativo alla gestione dei residui";
- il comma 2, lett. a), dell'art. 6 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 secondo il quale: "2. Fanno parte della massa attiva:
 - a) il fondo di cassa risultante al 31 dicembre dell'esercizio precedente alla deliberazione del dissesto, rettificato sulla base delle riscossioni dei residui attivi e, fino alla concorrenza della cassa, dei pagamenti di residui passivi, effettuati prima della deliberazione di dissesto;
- il punto 7 della circolare Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. 21 secondo il quale: "7. Acquisizione del fondo di cassa iniziale. Il commissario o la commissione devono acquisire il fondo di cassa iniziale della liquidazione, che costituisce la base per la formazione della massa attiva e per l'effettuazione delle spese richieste dal procedimento.

Il fondo cassa della liquidazione è formato inizialmente dal fondo cassa dell'ente disponibile presso il tesoriere comunale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale il comune ha adottato l'ipotesi di bilancio riequilibrato, quale risulta dal conto consuntivo o dal verbale di chiusura approvato dall'ente.

Il tesoriere dell'ente versa all'istituto bancario che provvede al servizio di cassa della liquidazione o accredita sull'apposito conto, se tiene il servizio di cassa della liquidazione, tutte le riscossioni eventualmente eseguite in conto dei residui, salvo diversa disposizione dell'organo straordinario di liquidazione.

Per definizione il fondo di cassa non può assumere valori negativi, in quanto lo stesso è costituito dal numerario giacente presso la tesoreria comunale, ma al limite assumere il valore zero. Lo stesso dicasi nel caso in cui vi siano stati pignoramenti presso il tesoriere comunale non coperti da mandato da parte dell'ente, che in tanto sono stati possibili in quanto vi era del denaro disponibile. In relazione al fatto che l'insediamento dell'organo della liquidazione può avvenire in un tempo successivo al 31 dicembre dell'anno precedente all'ipotesi di bilancio, si può verificare una situazione in cui l'ente abbia effettuato riscossioni e pagamenti in conto residui degli esercizi precedenti all'ipotesi di bilancio, alternando così il fondo cassa effettivo della liquidazione.

Sono tre i momenti che il commissario o la commissione devono tenere presenti nel determinare il fondo cassa della liquidazione:

- 1) l'organo di liquidazione deve fotografare la situazione al 31 dicembre dell'anno precedente all'ipotesi di bilancio e richiedere all'ente l'accreditamento, sul conto speciale della liquidazione, del fondo di cassa

- 1) risultante dal conto consuntivo o dal verbale di chiusura. L'ente è tenuto ad accreditare la relativa somma, anche eventualmente in più rate se è impossibilitato a farlo in un'unica soluzione, purché questo non costituisca un danno allo svolgimento dell'attività dell'organo di liquidazione;
- 2) l'organo di liquidazione, depositato il fondo iniziale di cassa, fatto l'elenco dei residui attivi degli esercizi di sua competenza, deve richiedere all'ente di conoscere le riscossioni effettuate a tale titolo sino alla data dell'insediamento e conseguentemente il versamento delle somme riscosse in conto residui attivi sul conto della liquidazione, in quanto somme appartenenti alla massa attiva;
- 3) l'organo della liquidazione non deve, nella fase iniziale, rimborsare all'ente le somme eventualmente pagate in conto residui passivi prima dell'insediamento, fatto salvo il caso che l'ente presenti una situazione di cassa tale da non poter corrispondere all'organo straordinario della liquidazione la cassa spettantegli. In tal caso l'organo straordinario effettuerà una compensazione delle somme già pagate dall'ente in conto residui passivi sino alla concorrenza della cassa da acquisire (fondo cassa al 31 dicembre con l'aggiunta delle riscossioni in conto residui attivi). La compensazione deve essere limitata, come specificato dal comma 2, lettera a), dell'articolo 6 del D.P.R. attuativo ai soli residui passivi pagati prima della deliberazione che dichiara il dissesto o alla data del 21 marzo 1992 per i dissesti precedenti tale data, con esclusione quindi degli eventuali pagamenti anticipati di debiti fuori bilancio e dei residui passivi successivamente al termine suddetto. La compensazione deve altresì tenere conto dell'ordine cronologico con il quale sono stati effettuati i pagamenti.

L'organo deve in ogni caso valutare la legittimità della spesa sotto il profilo dell'esistenza e regolarità del residuo passivo.

I residui passivi pagati dall'ente per i quali non è stata effettuata la compensazione con il fondo di cassa sono disciplinati come segue: quelli pagati anteriormente alla data della delibera che dichiara il dissesto o alla data del 21 marzo 1992, per i dissesti dichiarati prima di tale data, sono inseriti nella massa passiva come credito del comune e assistiti da diritto di prelazione qualora si debba provvedere al pagamento proporzionale dei debiti ammessi alla liquidazione; per quelli pagati successivamente, l'eventuale parte eccedente la liquidazione commissariale resta a carico dell'ente, fatta salva la possibilità di porli a carico di chi ne avesse disposto illegittimamente il pagamento anticipato.

(...) L'accredito materiale del fondo cassa dell'ente al conto bancario della liquidazione avviene con le modalità stabilite dalla legge per i pagamenti degli enti locali ed in particolare con l'emissione di un mandato di pagamento da imputare su un capitolo da istituirsi alla sez. IX, del Titolo I della spesa, con la dicitura "Versamento fondo di cassa della liquidazione straordinaria" (cat. econ. "Somme non attribuibili"). Il mandato deve essere riferito alla sola cassa.

Qualora l'ente non provveda, il commissario o la commissione, previa diffida, devono chiedere al Comitato regionale di controllo, che provvede con urgenza, di nominare un commissario ad acta per l'emissione del mandato."

Rilevato che il Commissario Straordinario di Liquidazione ha richiesto al Comune di Malvito di procedere alla determinazione e relativo trasferimento del fondo di cassa iniziale di competenza dell'OSL secondo quanto previsto dalla normativa sopra richiamata e, in particolare, dal punto 7 della circolare Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. 21;

Verificato che:

- dalla delibera di Giunta nr. 25 del 3/12/2025 risulta un saldo di cassa vincolata al 31/12/2024 di Euro 854.419,86, mentre il saldo di tesoreria era di euro 387.418,83
- dalla medesima delibera di Giunta il saldo della cassa vincolata al 15/11/2025 era pari ad euro 536.396,89, e dal saldo di tesoreria le somme risultavano completamente ricostituite;
- che con delibera nr. 9 del 10/2/2026, l'Organismo Straordinario di Liquidazione ha autorizzato l'Ente alla gestione dei fondi vincolati;

Considerato pertanto, che la situazione del Fondo di cassa iniziale risulta essere la seguente:

		Cassa Libera	Cassa Vincolata	Totale Cassa
Fondo di cassa risultante presso la Tesoreria dell'ente alla data del 31.12.2024 (anno precedente l'ipotesi di bilancio)	(+)	-	387.418,83	387.418,83
Fondo di cassa disponibile presso la Tesoreria statale alla data del 31.12.2024 (anno precedente l'ipotesi di bilancio)	(+)			
Riscossioni effettuate dall'ente in conto residui attivi dall'1.1.2025 (anno dell'ipotesi) sino alla data di insediamento dell'organo straordinario della liquidazione 21/10/2025	(+)	322.721,37	781.873,92	1.104.595,29
				-
TOTALE FONDO DI CASSA		322.721,37	1.169.292,75	1.492.014,12
				-
Pagamenti effettuati dall'ente in conto residui passivi dall'1.1.2025 (anno dell'ipotesi) sino alla data di dichiarazione di dissesto 24/03/2025	(-)	135.583,32	1.221.513,99	1.357.097,31
				-
TOTALE FONDO DI CASSA TEORICO DISPONIBILE PER LA MASSA ATTIVA		187.138,05	52.221,24	134.916,81
				-
				-
Pagamenti su residui passivi dal 25/03/2025 e sino alla data di insediamento dell'OSL 21/10/2025		46.350,15		46.350,15
				-
Fondo cassa effettivo		140.787,90	-52.221,24	88.566,66

Dato atto che le operazioni di riscossione effettuate dall'ente non compensate nel fondo di cassa dovranno essere regolarizzate con versamento sul conto di tesoreria intestato all'Organo straordinario di liquidazione.

Visti:

- il D.P.R. n. 378/1993;
- la Circolare del Ministero dell'Interno F.L. n°21/1993;
- il D. Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

- di dichiarare quanto indicato in premessa parte integrante del presente atto deliberativo;
- di quantificare in € 88.566,66 il fondo di cassa iniziale della gestione non vincolata dell'organo straordinario di liquidazione (OSL) ex art. 6, c. 2 lett. a), del D.P.R. 378/93, come riportato nel seguente prospetto:

		Cassa Libera	Cassa Vincolata	Totale Cassa
Fondo di cassa risultante presso la Tesoreria dell'ente alla data del 31.12.2024 (anno precedente l'ipotesi di bilancio)	(+)	-	387.418,83	387.418,83
Fondo di cassa disponibile presso la Tesoreria statale alla data del 31.12.2024 (anno precedente l'ipotesi di bilancio)	(+)			
Riscossioni effettuate dall'ente in conto residui attivi dall'1.1.2025 (anno dell'ipotesi) sino alla data di insediamento dell'organo straordinario della liquidazione 21/10/2025	(+)	322.721,37	781.873,92	1.104.595,29
				-
TOTALE FONDO DI CASSA		322.721,37	1.169.292,75	1.492.014,12
				-
Pagamenti effettuati dall'ente in conto residui passivi dall'1.1.2025 (anno dell'ipotesi) sino alla data di dichiarazione di dissesto 24/03/2025	(-)	135.583,32	1.221.513,99	1.357.097,31
				-
TOTALE FONDO DI CASSA TEORICO DISPONIBILE PER LA MASSA ATTIVA		187.138,05	52.221,24	134.916,81
				-
				-
Pagamenti su residui passivi dal 25/03/2025 e sino alla data di insediamento dell'OSL 21/10/2025		46.350,15		46.350,15
				-
Fondo cassa effettivo		140.787,90	-52.221,24	88.566,66

di trasferire il fondo cassa iniziale, come sopra determinato, su apposito conto di tesoreria intestato all'OSL, per l'inserimento nella massa attiva ai sensi il comma 2, lett. a), dell'art. 6 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378;

- di prendere atto che dalla delibera di Giunta nr. 25 del 3/12/2025 risulta un saldo di cassa vincolata al 31/12/2024 di Euro 854.419,86, mentre il saldo di tesoreria era di euro 387.418,83;
- che dalla medesima delibera di Giunta il saldo della cassa vincolata al 15/11/2025 era pari ad euro 536.396,89, e dal saldo di tesoreria le somme risultavano completamente ricostituite;
- di dare atto che le operazioni di riscossione effettuate dall'ente non compensate nel fondo di cassa dovranno essere regolarizzate con versamento sul conto di tesoreria intestato all'Organo straordinario di liquidazione;
- di impegnare, previo parere dell'Organo di revisione contabile e apposita deliberazione della Giunta Comunale, la relativa spesa pari ad € 88.566,66 sul bilancio corrente per l'incremento della massa attiva di competenza della O.S.L. secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.